

REGOLAMENTO ESAMI PRIMO ANNO

1. Vengono ammessi all'esame finale i corsisti iscritti al primo anno del corso i quali abbiano totalizzato un numero di assenze che non comporti l'esclusione dalla scuola ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. m. 21 dicembre 1999, n. 537 e che abbiano sostenuto almeno 2/3 del totale (eventualmente arrotondato per difetto) delle esercitazioni scritte in aula effettuate nel corso dell'anno.

2. Il giudizio finale si basa sul voto riportato nella prova scritta finale.

3. Viene escluso dalla prova scritta finale il candidato che venga trovato in possesso di codici commentati o annotati. Il candidato è autorizzato a portare e consultare i testi di leggi. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle previsioni dell'art. 13 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994.

4. Le esercitazioni scritte realizzate in aula nel corso del primo anno per ciascuna disciplina sono valutate dal docente di riferimento mediante un voto espresso in settantesimi.

5. Il potere di esclusione del candidato dalla esercitazione in itinere al pari dell'annullamento della esercitazione viene esercitato dal docente di riferimento. L'esclusione o l'annullamento deve essere sinteticamente motivato in calce all'elaborato. La prova annullata viene valutata ai fini del raggiungimento del totale delle esercitazioni scritte in aula e alla stessa viene attribuito il punteggio di 0/70.

6. La valutazione della prova scritta finale viene espressa dalla Commissione con un voto in settantesimi.

8. Se la valutazione finale è insufficiente lo specializzando viene invitato ad un colloquio orale con la Commissione sul programma della materia scelta.

9. Il colloquio orale di passaggio al secondo anno di corso dello specializzando-tirocinante ai sensi dell'art. 37 L. 111/2011, consiste nella discussione di una tesi avente ad oggetto uno dei casi trattati nel corso del tirocinio con l'indicazione specifica dei connessi istituti giuridici, sia sotto il profilo teorico che pratico. La valutazione della Commissione, che tiene conto anche del giudizio del magistrato assegnatario sulle attività formative svolte dal tirocinante, contenuto nella relazione intermedia e nella relazione finale, viene espressa con un voto in settantesimi.